



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 51 in data 28 maggio 2012

OGGETTO:

Trib. Molfetta. Cipriani/Grosso contro Comune + 2 per risarcimento danni a seguito di evento accaduto al mercato Minuto Pesce. Costituzione in giudizio. Incarico a legale.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 29 maggio al 13 giugno.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso che:

- in data 5/03/2012 è stato notificato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Molfetta ad istanza della Sig.ra Cipriani Marta e i Sigg.ri Grosso Lucia, Giuseppe e Vincenzo contro il Sig. G.M., l'ASL/BA e il Comune di Molfetta per ottenere il risarcimento di danni morali, biologico ed esistenziale a seguito dell'evento avvenuto l'11/08/2006 nella Piazza Minuto Pesce, la cui responsabilità viene addebitata anche al Comune di Molfetta ai sensi dell'art. 2051 del codice Civile, responsabilità da custodia per mancata sorveglianza del luogo;
- il risarcimento richiesto è stato quantificato in domanda nell'importo complessivo di €. 300.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese.

Ritenuto di costituirsi in giudizio a resistere all'atto di citazione per le seguenti motivazioni:

- a) l'art. 2051 c.c. statuisce la responsabilità da cose in custodia, ma nel caso di specie l'evento non è stato provocato dalla cosa in custodia, ma dall'azione di un utente del mercato di cui fra l'altro l'utente stesso è stato chiamato a rispondere in sede penale;
- b) la chiamata in causa dell'ASL viene giustificata dagli attori per "errore di diagnosi", ma se c'è stato un errore di diagnosi dei medici, tale errore interrompe il nesso di causalità con la presunta colpa dell'Ente.

Ritenuto, altresì, di incaricare della difesa dell'Ente l'Avv. Giuseppe Magarelli, con studio in Molfetta, Via V.C. Boccardi n. 1/D.

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato.

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28/01/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Propone

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Molfetta dalla Sig.ra Cipriani Marta e i Sigg.ri Grosso Lucia, Giuseppe e Vincenzo

**Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Pasquale la Forgia)**

F.to

Il Dirigente

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Determina

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Molfetta dai Sigg.ri Cipriani/Grosso, meglio descritti in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentanza dell'Ente all'Avv. Giuseppe Magarelli, con studio in Molfetta alla via V.C. Boccardi n. 1/D.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
(Dott. Domenico Corrieri)**

F.to

Il presente atto è pubblicato per estratto (o in forma non integrale) in quanto contiene dati sensibili (D.L.vo n. 196/2003).

F.to Il Responsabile del procedimento